

# **STATUTO dell'Associazione "PRO PIANO BATTAGLIA E MADONIE"**

## **Parte prima**

### Finalità

#### **Art. 1) - Denominazione**

E' costituita una Associazione sportiva, dilettantistica, ricreativa e culturale, sotto la denominazione di "Associazione Pro Piano Battaglia e Madonie" Lo Statuto, recependo le normative legislative, nello specifico quelle relative al D.LGS. 460/97 e successive integrazioni e modificazioni, stabilisce in particolare che l'adesione alla società è libera, che il suo funzionamento è basato sulla volontà democraticamente espressa dai soci, che le cariche sociali sono elettive e che è assolutamente escluso ogni scopo di lucro. In particolare, nell'articolato dello Statuto sono indicati in quanto espressamente previsti i requisiti di cui al comma 8 dell'articolo 148 del Tuir e del comma 7 dell'articolo 4 del D.P.R. n. 633 del 1972.

Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell'ente di promozione sportiva cui l'associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.

#### **Art. 2) - Sede**

L'Associazione ha sede in Palermo, Passaggio dei poeti 11 ma può costituire sedi secondarie previa deliberazione del Consiglio Direttivo. L'Associazione in caso di necessità e con delibera del Consiglio Direttivo può cambiare la propria sede, dandone comunicazione a fini amministrativi e di controllo alle Autorità competenti.

#### **Art. 3) - Finalità**

L'Associazione è apolitica, aconfessionale e non ha scopo di lucro, il suo scopo è quello di organizzare, incentivare tutte quelle attività e manifestazioni atte a promuovere il territorio siciliano in generale e delle Alte Madonie in particolare di Piano della Battaglia e Piano Zucchi. Finalità dell'associazione è la proposta costante dello sport alle persone di ogni censo, età, razza, appartenenza etnica o religiosa quale strumento pedagogico ed educativo perseguita attraverso l'organizzazione di attività sportiva dilettantistica a carattere competitivo e non e l'organizzazione di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle discipline sportive. L'associazione, infine, ai sensi e per gli effetti della delibera

CONI 1273 del 15 luglio 2004, assume l'obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, nonché agli statuti e ai regolamenti del Centro Sportivo Italiano, Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI al quale è affiliata. L'Associazione potrà svolgere tutte le attività ritenute necessarie per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'organizzazione di eventi sportivi, culturali, ricreativi, di sagre, feste, manifestazioni, tornei, giochi, anche da tavolo e/o a carte, ivi compresa l'attività di somministrazione di alimenti e bevande a vantaggio esclusivo dei soli soci e quant'altro nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge. Potrà altresì svolgere attività di tipo commerciale nel rispetto delle vigenti normative fiscali e amministrative. Inoltre potrà reperire spazi ed impianti, anche tramite convenzioni con enti pubblici o privati, per lo svolgimento dell'attività istituzionale e intrattenere rapporti con Istituti di Credito, anche su basi di passive.

Sono altresì ammesse altre attività di conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale. L'associazione potrà promuovere servizi per tutti gli associati anche attraverso la stipula di convenzioni con terzi.

#### **Art. 4) - Scopi**

Per la realizzazione dello scopo sociale l'Associazione può:  
Svolgere fattiva opera per organizzare turisticamente e culturalmente il territorio proponendo alle Amministrazioni competenti il miglioramento delle risorse turistiche, culturali e sportive della zona e tutte quelle iniziative atte a tutelare e valorizzare le bellezze naturali, il patrimonio artistico, culturale, storico-monumentale, e la socialità sportiva.  
Promuovere ed organizzare iniziative (convegni, escursioni, spettacoli pubblici, festeggiamenti, manifestazioni sportive, etc.) che servono anche ad attirare ed a rendere più gradito il soggiorno dei turisti e della popolazione residente.  
Sviluppare l'ospitalità e l'educazione turistica e dell'ambiente;  
Stimolare il miglioramento delle infrastrutture e della ricettività alberghiera ed extra alberghiera;  
Curare l'informazione e l'accoglienza dei turisti, anche con l'apertura di appositi sportelli sul territorio;  
Sensibilizzare le popolazioni residenti ai fini dello sviluppo delle attività turistiche culturali e sportive del comprensorio madonita;  
Realizzare campagne di comunicazione atte a promuovere e sviluppare gli scopi sociali;  
Organizzare tornei sportivi a livello locale, regionale, nazionale e internazionale; concorsi sportivi e non a premi e ogni genere di manifestazione sportiva e non, necessaria e utile per lo svolgimento di tutte le attività sociali (sportive, ludiche, ricreative, culturali e formative);  
Sviluppare attività di studio, ricerca e assistenza nei propri

settori di attività;

Istituire borse di studio;

Promuovere e attuare la creazione di pubblicazioni e sussidi audiovisivi di ogni genere;

Promuovere e curare direttamente. o indirettamente la redazione e l'edizione di libri, testi, dispense, notiziari e indagini;

Farsi promotrice nei confronti di enti pubblici e privati, intraprendere e gestire qualunque iniziativa finalizzata al conseguimento degli scopi dell' associazione;

collaborare e/o aderire a qualunque ente pubblico o privato, locale, nazionale o internazionale, nonché ad organismi, movimenti e associazioni con i quali condivide i medesimi scopi istituzionali.

Acquistare o chiedere in concessione beni immobili o di proprietà del demanio per l'incremento di attività sportive/ricreative/culturali.

Allestire e gestire bar e punti di ristoro, collegati ai propri impianti ed eventualmente anche in occasione di manifestazioni sportive, culturali o ricreative, riservando le somministrazioni ai propri soci.

Esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale per l'autofinanziamento: in tal caso dovrà osservare le normative fiscali e amministrative vigenti.

Potrà avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo solo nel rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti in materia.

#### **Art. 5) - Durata**

L'Associazione ha durata illimitata.

#### **Parte seconda**

#### **Gli organi dell'Associazione**

#### **Art. 6) Gli organi sociali**

Gli organi sociali sono:

- a) Il Presidente;
- b) Il Vicepresidente;
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) L'Assemblea Generale dei Soci;
- e) Il Collegio dei Probiviri
- f) il Segretario
- f) Il Tesoriere;
- g) il collegio dei revisori dei conti

Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito e senza eventuali rimborsi spese.

#### **art.7) Il Presidente e il Vice presidente**

Il Presidente dura in carica due anni. Per la prima volta viene eletto nell'atto costitutivo; le successive elezioni avverranno in

seno al Consiglio Direttivo dei Soci. La carica non potrà essere rinnovata per non più di due mandati consecutivi.

Il vice presidente viene eletto all'interno del consiglio direttivo tra i suoi componenti e svolge i compiti e le funzioni a lui delegate dal Presidente. È eletto per la prima volta all'atto della costituzione dell'Associazione, dura in carica per due anni e sostituisce il Presidente in caso di impedimento con potere di firma ed, in questo caso il suo, operato è sottoposto alla ratifica del Consiglio Direttivo.

#### **Art.8) - Funzioni del Presidente**

Il Presidente ha le seguenti attribuzioni:  
è il legale rappresentante dell' Associazione;  
convoca e presiede l'Assemblea Generale dei Soci ed il Consiglio Direttivo;  
adotta in via d'urgenza tutti quei provvedimenti che si rendessero necessari, salvo ratifica del competente organo sociale;  
può delegare parte delle sue funzioni ad un vice presidente;  
Il Presidente può compiere e sottoscrivere contratti nell'interesse dell'associazione, aprire conti correnti e depositare la propria firma, può delegare il Segretario per la firma della corrispondenza e degli atti di sua competenza;

#### **art. 9) - Il Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è l'organo di guida ed esecutivo dell'Associazione. Esso promuove e attua le iniziative necessarie al perseguimento delle finalità statutarie e svolge le relative attività con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Il Consiglio Direttivo è composto da sette membri eletti dall'Assemblea Generale.

Dura in carica due anni ed ha, a titolo esemplificativo, le seguenti attribuzioni:

- elegge tra i suoi componenti il Presidente dell' Associazione, il Vice Presidente , il Segretario e il Tesoriere;
  - organizza ed esegue, nelle linee fissate dall'Assemblea Generale dei Soci e dallo stesso Consiglio Direttivo, il programma dell'attività dell'Associazione;
  - determina la quota sociale per i Soci o eventuali contributi straordinari a carico dei Soci Sostenitori fissando i termini per il pagamento e la relativa periodicità;
  - amministra il patrimonio sociale;
- predispone i bilanci;
- nomina commissioni speciali per le varie attività dell'Associazione;
  - emette regolamenti necessari alla vita dell'Associazione
- cura l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell' Associazione;  
redige il programma di tutte le attività dell' Associazione;  
delibera sull'espulsione dei soci. in fase di appello, sulle

decisioni dei probiviri

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente e delibera in unica convocazione a maggioranza relativa.

Il Consiglio Direttivo può anche essere convocato dal Segretario a richiesta di un terzo dei suoi componenti.

I Consiglieri dimissionari vengono sostituiti e integrati rispettivamente con i primi dei non eletti tra soci.

#### **Art.10) -L'Assemblea Generale dei Soci**

L'assemblea generale dei Soci è composta da tutti i Soci in regola col pagamento delle quote sociali.

L'Assemblea Generale dei Soci è convocata dal Presidente con avviso inviato a mezzo lettera semplice, telefax o e-mail da recapitare al domicilio dei soci aventi diritto al voto o brevi manu con un preavviso di almeno otto giorni, e delibera con le modalità di cui al successivo art. 12. L'Assemblea Generale dei Soci può anche essere convocata su richiesta di uno degli altri organi sociali o di un terzo dei Soci o da almeno due revisori dei conti ove nominati.

#### **Art. 11) - Validità delle deliberazioni**

L'assemblea si riunisce almeno una volta l'anno entro il 30 aprile e il 30 novembre per l'approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo dell'Associazione.

All'Assemblea spetta la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. Spettano in ogni caso all'Assemblea:

- b) l'elezione dei sette componenti del Consiglio Direttivo;
- c) l'indicazione degli indirizzi e degli obiettivi generali che l'associazione si ripromette di perseguire;
- e) elegge i componenti del collegio dei probiviri nel numero di tre;
- f) approva i bilanci.
- g) elegge i componenti del collegio dei revisori dei conti
- h) attribuisce, su proposta del consiglio direttivo, la qualifica di Socio Fondatore a coloro che, ad insindacabile giudizio dell'Assemblea stessa, abbiano conseguito particolari meriti o contribuito allo sviluppo e all'incremento dell' Associazione.

Per la validità delle delibere assembleari è richiesta in prima convocazione la maggioranza assoluta dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in seconda convocazione sono valide le deliberazioni assunte a maggioranza dei presenti qualunque ne sia il numero.

Ogni socio ha diritto ad un singolo voto. Nessun socio può ricevere più di tre deleghe. Di ogni seduta dell'Assemblea o Consiglio deve essere redatto verbale e iscritto in apposito libro a cura del Segretario.

Tra la prima e la seconda convocazione dovrà trascorrere almeno un' ora.

#### **Art. 12) - L'assemblea generale dei soci in seduta straordinaria**

Spetta all'assemblea generale dei soci in seduta straordinaria deliberare in merito alle proposte di modifica dello Statuto o di scioglimento e liquidazione dell'associazione.

La deliberazione di modifica dello Statuto deve essere adottata in prima convocazione dalla maggioranza assoluta dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in seconda convocazione sono valide le deliberazioni assunte a maggioranza dei presenti qualunque ne sia il numero. La deliberazione di scioglimento dell'Associazione deve essere adottata in prima convocazione dalla maggioranza assoluta dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in seconda convocazione sono valide le deliberazioni assunte a maggioranza dei presenti qualunque ne sia il numero.

Ogni associato ha diritto a un voto e può farsi rappresentare da altro associato.

### **Art. 13) - I Soci**

I soci si distinguono in quattro tipologie:

Promotori, Fondatori, Ordinari, Sostenitori.

Sono Soci Promotori le persone fisiche individuate nell'atto costitutivo che hanno fattivamente promosso l'associazione e che hanno partecipato alla sua costituzione.

La qualifica di Socio Fondatore viene assunta dalle persone fisiche che entro il primo esercizio sociale dell'associazione ne entrano a far parte con l'obbligo di contribuire alla gestione ed allo sviluppo delle attività statutarie. Entrano a far parte dei soci fondatori anche chi, per particolari meriti ad insindacabile giudizio dell'Assemblea stessa, abbiano conseguito particolari meriti o contribuito allo sviluppo e all'incremento dell'Associazione.

Sono Soci Ordinari tutti coloro i quali, avendo preso conoscenza delle finalità dello statuto, intendano contribuire allo sviluppo delle attività dell'associazione, con la facoltà di diventare socio fondatore dopo cinque anni previa richiesta dell'interessato e approvazione del consiglio direttivo. L'attribuzione della qualifica di socio ordinario è di pertinenza del consiglio direttivo. La domanda di ammissione deve essere controfirmata da almeno due soci e la qualifica si acquista con la comunicazione dell'accettazione della domanda.

Sono Soci Sostenitori persone fisiche e giuridiche con interessi economici, sportivi, culturali, naturalistici e turistici e comunque a vario titolo che, in sintonia con le finalità dello statuto, intendano favorire lo sviluppo delle iniziative dell'associazione attraverso: sponsorizzazioni, contributi economici, stipula di convenzioni o altre forme di sostegno dell'associazione.

### **Art. 14) - Quote sociali**

I Soci Promotori, Fondatori, i Soci Ordinari e i soci Sostenitori, sono tenuti al pagamento di una quota annuale, uguale per ogni tipologia di socio e nella misura che il Consiglio direttivo

determinerà di anno in anno.

Le quote e i contributi versati dai soci sono intrasmissibili e non sono rivalutabili.

#### **Art. 15) - Perdita della qualità di socio**

La qualità di socio si perde per le seguenti cause:

recesso volontario, morosità, provvedimenti di espulsione dall'Associazione.

Il recesso volontario dall'Associazione deve essere comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo e produce effetto dal primo giorno successivo a quello rilevabile dal timbro postale di spedizione, ovvero dalla data di deposito della domanda presso la Segreteria dell'Associazione.

Il Socio che si rende moroso nel pagamento di una o più quote, così come determinata di anno in anno dal Consiglio Direttivo, non può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, qualora ne faccia parte, e non ha diritto di voto all'interno dell'Assemblea Generale dei soci. Il Presidente, notifica, anche a mezzo lettera raccomandata o e-mail, alle persone fisiche e giuridiche interessate un provvedimento di sospensione in cui viene contestata la morosità. Trascorsi infruttuosamente 60 giorni dalla notifica il Consiglio direttivo provvede a dichiarare decaduti i soci per i quali si è registrata l'inadempienza.

L'esclusione del socio per motivi incompatibili con il perdurare di tale qualità è deliberata dal Consiglio Direttivo su conforme parere del Collegio dei Probiviri.

Le cause di esclusione sono:

tenuta di comportamenti contrari agli scopi dell' associazione;

avere una condotta non conforme ai principi di lealtà, probità e correttezza;

esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione e dell'attività dell'associazione

Il provvedimento di espulsione dovrà essere comunicato all'associato. Il socio decaduto potrà proporre ricorso al collegio dei probiviri, a mezzo lettera raccomandata RR, inviata entro trenta giorni dal ricevimento del provvedimento di espulsione al Presidente dell' Associazione, o a mezzo lettera protocollata presso la segreteria dell'associazione.

I Soci che hanno perso la qualità decadono da tutti i diritti spettanti compreso quello sul patrimonio sociale ove esistente.

#### **Art. 16) Il Collegio dei Revisori**

L'Assemblea Generale dei Soci nomina il Collegio dei revisori dei conti che dura in carica due anni ed ha le seguenti attribuzioni: controlla i conti, le spese, la documentazione contabile, i libri di cassa e quant'altro attiene all'amministrazione dell' Associazione.

da il parere sui bilanci.

L'incarico di revisore dei conti è incompatibile con quella di componente del consiglio direttivo.

#### **Art. 17) - Il Segretario**

E' facoltà del consiglio direttivo nominare un segretario che dura in carica due anni E' compito del Segretario redigere i verbali delle riunioni, attendere alla corrispondenza, tenere aggiornato l'albo dei Soci; custodire e mettere in ordine tutti gli atti e i documenti dell' Associazione, partecipare alle riunioni dalle Assemblea e dei Consigli curandone la redazione dei verbali che sottoscrive unitamente al Presidente. Il Segretario, che partecipa alle riunioni delle Assemblee e dei Consigli dei quali non è componente, non ha diritto al voto.

#### **Art. 18) - Il Tesoriere**

E' facoltà del consiglio direttivo nominare un tesoriere che ha il compito di effettuare la riscossione delle entrate ordinarie e straordinarie; tenere la contabilità in appositi libri sotto la sua personale responsabilità,

Il tesoriere può essere delegato dal Presidente alle operazioni di incasso e di pagamento sia a mezzo contanti che con l'utilizzo di conti correnti bancari, di prelievo per quanto eccede le normali esigenze di cassa, dare completa giustificazione di tutte le spese sostenute; riferire al Consiglio Direttivo in merito alla esazione delle quote sociali e sui Soci che si rendessero morosi.

#### **Art. 19) - il Collegio dei probiviri**

Il collegio dei probiviri è garante dell'osservanza dello statuto, vigila sulla conformità delle iniziative degli organi sociali alle finalità dell'associazione ed esprime un parere di conformità in caso di ammissione o espulsione dei soci nei limiti previsti dallo statuto.

Il collegio dei probiviri è composto da tre membri eletti dall'assemblea generale dei soci, ogni due anni e nomina al suo interno un presidente. Esercita le sue funzioni su richiesta dei soci o di sua iniziativa.

### **Parte terza**

#### **Patrimonio Sociale**

##### **Art.20) - Il patrimonio sociale**

Il patrimonio sociale è costituito:

dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'associazione, dalle quote sociali ed eventuali contributi volontari versati dai soci che potranno essere richiesti in relazione delle necessità ed al funzionamento dell' Associazione;



da contributi di Enti pubblici e ed altre persone fisiche o giuridiche;

da eventuali donazioni erogazioni o lasciti;

da eventuali entrate per servizi prestati dall'Associazione relativi all'attività istituzionale.

L'Associazione risponde delle obbligazioni assunte nei limiti del proprio patrimonio.

#### **Art. 21) - Esercizio finanziario**

L'esercizio finanziario dura dal primo gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

#### **Art. 22) - Modifiche allo Statuto**

Le modifiche allo Statuto sono di pertinenza dell'Assemblea Generale dei Soci e possono essere proposte dal Consiglio Direttivo.

Le proposte di modifica devono essere portate a conoscenza dell'Assemblea almeno trenta giorni prima.

#### **Art. 23) - Scioglimento**

Lo scioglimento dell'Associazione è di pertinenza dell'Assemblea Generale dei Soci e può essere proposta dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione si estingue:

quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;

per impossibilità di raggiungere gli scopi sociali;

in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

Lo scioglimento dell'associazione per qualunque causa comporta l'obbligo di devolvere il patrimonio sociale ad altre organizzazioni con le medesime finalità.

#### **art. 24) - Clausola compromissoria**

Qualunque controversia insorgesse in dipendenza dell'esecuzione o interpretazione del presente statuto sarà rimesso ad un organismo di conciliazione o ad un collegio arbitrale scelti dalle parti di comune accordo. In caso contrario provvederà alla nomina il Presidente del Tribunale competente per territorio.

#### **Art. 25) - legge applicabile**

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

Il presente Statuto annulla e sostituisce il precedente redatto al momento della fondazione dell'Associazione in data undici Aprile duemilaundici.